



Comune di Settimo San Pietro

Città Metropolitana di Cagliari

Piazza Sandro Pertini, 1 - 09060 Settimo San Pietro (CA)
protocollo@comune.settimosanpietro.ca.it | protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 49 del 18/07/2025

Oggetto: 1^ modifica al PIAO 2025-2027 - Modifica Sez. n. 3 (Organizzazione e capitale umano), Sottosezione 3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane (Piano triennale del fabbisogno di personale 2025-2027).

Il giorno **diciotto luglio duemilaventicinque**, con inizio alle ore **12:30** in videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale alla presenza dei signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Puddu Gian Luigi	Si	
Vicesindaco	CONCU ANTONIO	Si	
Assessore	ARBA MARIA RITA	Si	
Assessore	ATZORI STEFANO	Si	
Assessore	PITZALIS NICOLETTA	Si	

Presenti: **5**

Assenti: **0**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, **Dott.ssa Lucia Pioppo**.

Presiede la seduta il Sindaco, **Gian Luigi Puddu**, il quale, verificato il numero legale dei presenti, invita gli stessi alla discussione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Oggetto: 1^ modifica al PIAO 2025-2027 - Modifica Sez. n. 3 (Organizzazione e capitale umano), Sottosezione 3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane (Piano triennale del fabbisogno di personale 2025-2027).

La Responsabile dell'Area Amministrativa

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 25 in data 15.10.2024, esecutiva nei termini di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 in data 05.02.2025 esecutiva nei termini di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 9 in data 18.02.2025 esecutiva nei termini di legge, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2025-2027;
- VISTO l'art. 6 del decreto-legge 9.06.2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.08.2021, n. 113, ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale 15 del 26/03/2025 esecutiva nei termini di legge, con cui è stato approvato piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2025-2027;

VISTA la Sezione n. 3 (Organizzazione e capitale umano), Sottosezione 3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane (Piano triennale del fabbisogno di personale, 2025-2027) del suindicato PIAO 2025-2027, in cui si evidenzia la necessità di provvedere al reclutamento di personale in ragione delle mutate esigenze di fabbisogno del personale;

ATTESO che la sezione summenzionata è un documento flessibile e in qualunque momento l'ente può adottare eventuali modifiche e/o integrazioni allo stesso;

RICORDATO che Il piano triennale del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 165/2001 nel rispetto delle previsioni dell'art. 1 c. 557 della L. 296/2006, dell'art. 33 del DL 34/2019 e s.m.i., è finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese, attraverso la giusta allocazione delle persone e delle relative competenze professionali che servono all'amministrazione si può ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e si perseguono al meglio gli obiettivi di valore pubblico e di performance in termini di migliori servizi alla collettività;

VISTO:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;

RICHIAMATO l'art. 6 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75, che testualmente recita:

“2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”;

VISTO inoltre il DPR 24 giugno 2022 recante l'individuazione di adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, tra i quali figura il Piano dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs 165/2001;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (D.P.C.M. 8 maggio 2018), col quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

CONSIDERATO che il vigente quadro normativo richiede, al fine di poter procedere alle assunzioni alla verifica del rispetto dei seguenti vincoli:

- art. 1, comma 557, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), prevede che gli enti locali soggetti al patto di Stabilità interno, assicurino la riduzione della spesa di personale, calcolata secondo le indicazioni del comma 557-bis e in caso di mancato rispetto di tale vincolo, come previsto dal successivo comma 557-ter, si applica il divieto agli enti di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- art. 1 comma 557 quater della L. 296/2006, dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2014 assicurino nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione e precisamente alla spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;
- art. 16 del D.L. 24/6/2016 n. 113 ha mutato il quadro normativo di riferimento precedente, abrogando in via diretta la lettera a) dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- rispetto pareggio di bilancio dell'anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e dell'anno in corso;
- rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
- rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i che prevede il contenimento della spesa complessiva per assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Sezione Autonomie - Delibera n. 2/2015);
- rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c, del D.L. 66/2014);
- obbligo di adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs. 198/2006 pena l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

RICORDATO che l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

DATO ATTO che deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 14.01.2025 è stata approvata la ricognizione delle eccedenze del personale dando atto del mancato esubero di personale;

EVIDENZIATO CHE:

- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il concetto di superamento del concetto tradizionale di “dotazione organica”, per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte (per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, commi 557 – spesa media triennio 2011/2013 - e 562 – spesa anno 2008 - della L. n. 296/2006);
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;
- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti necessari nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D.lgs. 30/3/2001, n. 165, ecc.);
- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);

VISTO il Decreto Legge 30/04/2019, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/04/2019 (e in sua applicazione il D.P.C.M. 17/03/2020), il quale ha introdotto un metodo di calcolo delle capacità assunzionali diverso rispetto al sistema precedentemente disciplinato dall'art. 3 del D.L. 24/06/2014 convertito in Legge 11/08/2014 ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

ATTESO che in questo senso, con la circolare attuativa del 13 maggio 2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.226 del 11.09.2020, vengono fornite indicazioni per l'applicazione concreta del nuovo sistema di calcolo;

VISTO in merito la sottostante tabella trasmessa dal Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente:

ANNO	2025	I Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 Decreto del 17.3.2020, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle Entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia
POPOLAZIONE (abitanti)	FASCIA e) da 5.000,00 a 9.999	
VALORE SOGLIA TAB1	26,90%	
SPESA PERSONALE 2024	Euro 890.851,35	
MEDIA ENTRATE CORRENTI 2022/2024 AL NETTO DEL FCDE	6.811.704,55	
RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI	0,1308	
SPESA MASSIMA A REGIME 2025 TAB.1	Euro 1.832.348,52 (*)	

DATO ATTO che (*) Per effetto per effetto delle previsioni dettate dai decreti attuativi dell'articolo 33 del D.L. n. 34/2019, vengono modificate le regole per la determinazione delle capacità assunzionali negli enti cd virtuosi ed in quelli cd non virtuosi a decorrere dal 2025.

Sulla base delle previsioni dettate dall'articolo 33 del D.L. n. 34/2019 e dei decreti attuativi (per i comuni il Decreto 17 marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, adottato d'intesa con quelli dell'Economia e Finanze e dell'Interno) i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni cd virtuose possono aumentare la propria spesa del personale a condizione che si rimangano all'interno del rapporto con le entrate correnti, al netto del Fondo Crediti di

Dubbia Esigibilità, previsto da tale decreto. Vengono di conseguenza superate le limitazioni ulteriori che le amministrazioni hanno applicato fino all'anno 2024, cioè una quota prefissata della spesa del personale dell'anno 2018;

DATO ATTO pertanto che:

- si rispetta il limite di cui alla tabella 1 del DM 17/03/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.Lgs. 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- si rispetta il limite della media del triennio 2011-2013 ex art. 1 comma 557 L. 296/2006;

DATO ATTO CHE in esecuzione della deliberazione di approvazione del PIAO 2025-2027 è stato assunto il seguente personale:

Area	N. unità	F.t./P.t	Profilo professionale	Ufficio
Funzionari/E.Q.	1	Full-time	amministrativo contabile	Finanziario
Istruttore	1	Full-time	amministrativo contabile	Finanziario
Istruttore	1	Part time al 83,33%	tecnico	Tecnico

PRESO ATTO che ha rassegnato le proprie dimissioni un dipendente dell'area degli Istruttori con profilo professionale di istruttore tecnico, inquadrato nell'Area tecnica, con decorrenza dal 30 aprile 2025;

RITENUTO pertanto di dovere aggiornare la dotazione organica dell'Ente secondo lo schema sotto riportato:

Area	Posti occupati		Posti da ricoprire con la presente programmazione	Totale posti previsti
Funzionari e dell'E.Q.	n. 8 a tempo indeterminato/full time			n. 8
Istruttori	n. 9 a tempo indeterminato/full time	n. 1 indeterminato/part time	n. 3 **	n. 13
Operatori esperti	n. 3 a tempo indeterminato/full time			n. 3
Totale posti	n. 21 a tempo indeterminato		n. 3 a tempo indeterminato	n. 24

(**Dipendenti che hanno presentato le dimissioni e per le quali occorre attendere per la loro sostituzione il decorso del periodo di prova formalmente previsto dalla amministrazione di destinazione degli stessi);

DATO ATTO che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al D.P.C.M. 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

RITENUTO pertanto di provvedere alla sostituzione del personale dimissionario, decorso il periodo di prova formalmente previsto dalla amministrazione di destinazione degli stessi, programmando per il triennio 2025-2027 le seguenti assunzioni:

- una unità di personale inquadrata nell'Area degli Istruttori, profilo professionale di istruttore amministrativo contabile presso l'area Socio culturale;
- due unità di personale dipendenti inquadrati nell'Area istruttori, profilo professionale di istruttore tecnico presso l'area Tecnica di cui una assunzione nell'anno 2026;

RICORDATO l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i che prevede il contenimento della spesa complessiva per assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Sezione Autonomie - Delibera n. 2/2015);

VISTO il D.lgs 165/2001, art. 36 che disciplina il reclutamento del personale a tempo determinato o flessibile nell'ambito della P.A.;

RITENUTO pertanto di approvare la programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2025-2027 secondo lo schema sotto riportato:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

ANNO 2025						
Area	N. unità	F.t./Pt	Profilo professionale	Ufficio	Modalità di assunzione	Decorrenza ipotetica
Istruttore	1	Full-time	amministrativo contabile	Socio culturale	Scorrimento graduatorie oppure mobilità oppure concorso pubblico	15 settembre 2025
Istruttore	1	Full-time	tecnico	Tecnico	Scorrimento graduatorie oppure mobilità oppure concorso pubblico	15 settembre 2025
ANNO 2026						
Area	N. unità	F.t./Pt	Profilo professionale	Ufficio	Modalità di assunzione	Decorrenza ipotetica
Istruttore	1	Full-time	tecnico	Tecnico	Scorrimento graduatorie oppure mobilità oppure concorso pubblico	30 gennaio 2026

ANNO 2027: NESSUNA ASSUNZIONE

DATO ATTO che questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2025-2027 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento e non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;

ACCERTATO che il nuovo PTFP risulta coerente con la programmazione finanziaria e di bilancio dell'Ente e conseguentemente, nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione, risulta rispettoso dei vincoli connessi agli stanziamenti di bilancio e di tutte le limitazioni previste in materia di spesa di personale;

EVIDENZIATO CHE QUESTO ENTE:

- rispetta i vincoli di pareggio di bilancio per gli anni l'anno 2025/2027;
- ha rispettato la medesima norma nell'anno 2024;
- ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 19.12.2023 il Piano di azioni positive per il triennio 2024/2026 e successivamente aggiornato;
- ha adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 26/03/2025 il PIAO;
- ha adottato, con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 15.10.2024 il DUP 2025-2027;
- ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 14.01.2025;
- ha adottato il bilancio preventivo, lo schema di rendiconto ed il conto consolidato ed ha trasmesso le informazioni sui conti consolidati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (D.L. 113/2016);

ACCERTATO che le risorse economiche necessarie trovano adeguata capienza nelle risorse stanziare nel bilancio di previsione per gli anni 2025/2027;

DATO ATTO che dell'adozione del presente atto di programmazione triennale del fabbisogno del personale verrà data informazione sindacale come previsto dal CCNL del comparto Funzioni Locali del 16.11.2022.

ACQUISITO sulla presente proposta:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il parere del Revisore dei Conti, verbale n. xxxx del xxxxxxxxx, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- Il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.";
- Il D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il C.C.N.L. vigente;
- Il Decreto D.P.C.M. 8 maggio 2018;
- Il D.M. 17 marzo 2020;

PROPONE

1. DI MODIFICARE la Sezione n. 3 (Organizzazione e capitale umano), Sottosezione 3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane (Piano triennale del fabbisogno di personale, 2025-2027) del PIAO, secondo quanto previsto in premessa, dando atto che la presente programmazione integra quella prevista nel DUP approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 15.10.2024;

2. DI DARE ATTO che la presente programmazione dei fabbisogni di personale è stata preventivamente sottoposta all'esame del Revisore dei conti per l'accertamento della conformità al rispetto del principio del contenimento della spesa di personale come imposto dalla normativa vigente nonché per l'asseverazione del rispetto degli equilibri di bilancio.
3. DI DARE ATTO che il Revisore dei Conti ha espresso suo parere favorevole con verbale n. 17 del 17.07.2025;
4. DI TRASMETTERE il presente piano triennale dei fabbisogni del personale alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
3. DI DEMANDARE al responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
4. DI INFORMARE dell'adozione del presente provvedimento le organizzazioni sindacali come previsto dal CCNL del comparto Funzioni Locali del 16.11.2022;
5. DI DICHIARARE con separata votazione unanime favorevole, resa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Gian Luigi Puddu	Il Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Pioppo
---------------------------------------	--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
<i>Proposta di Delibera di Giunta n. 56 del 15/07/2025</i> In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, si esprime parere Favorevole. Note: Settimo San Pietro, 15/07/2025 La Responsabile dell'Area Amministrativa Dott.ssa Gabriella Perra

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
<i>Proposta di Delibera di Giunta n. 56 del 15/07/2025</i> In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, si esprime parere Favorevole. Note: Settimo San Pietro, 17/07/2025 La Responsabile dell'Area Finanziaria Dott.ssa Manuela Loy

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **18/07/2025** perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Settimo San Pietro, 18/07/2025

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Lucia Pioppo